



Tribunale di Crotona

Ufficio procedure concorsuali

Il Giudice delegato, Dott. Michele Sessa,

- al fine di garantire la ragionevole durata delle procedure concorsuali, secondo i criteri di efficienza, economicità ed efficacia;

- visto gli artt. 111 Cost. e 25 l. fall.,

Dispone

l'applicazione da parte dei Curatori fallimentari del seguente ordine circolare:

"adempimenti successivi ai decreti di trasferimento di immobili, mobili registrati e aziende - ICI":

1) tutti gli adempimenti pubblicitari successivi al decreto di trasferimento (RR. II. - P.R.A. - Registro Imprese) saranno eseguiti ad esclusiva cura e responsabilità dell'aggiudicatario acquirente, che depositerà in cancelleria fallimentare o presso il Curatore fallimentare i documenti - in copia autentica - attestanti il regolare adempimento delle formalità.

- per gli immobili: secondo originale della nota di trascrizione munita del timbro di presentazione ai RR. II. e ricevuta della domanda di aggiornamento ("voltura") catastale;

- per i beni mobili registrati e per le aziende: documenti equipollenti rilasciati dal P.R.A., dal Registro Imprese e dagli altri Pubblici Uffici;

Il Curatore provvederà al ritiro di detta documentazione presso i soggetti acquirenti.

In mancanza, sarà nominato dal GD ai sensi dell'art. 32 LF idoneo professionista ausiliario, cui sarà delegato il singolo adempimento preso i competenti Uffici, ed il cui compenso sarà detratto da quello spettante complessivamente al Curatore.

2) ai sensi dell'art. 12 del D. L. 59/1978, convertito in L.191/1978:

- **il Curatore**, in caso di cessione in locazione ovvero a seguito del decreto di trasferimento dell'immobile, **deve comunicare**, anche a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza, entro quarantotto ore dalla consegna dell'immobile, la sua esatta ubicazione, nonché le generalità dell'acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento, che deve essere richiesto all'interessato;

3) in tema di ICI, l'art. 1 comma 173 lett. C) della L. 27.12.2006 n.296 (legge finanziaria 2007) ha modificato l'art. 10 comma 6 del D. lgv. 30.12.1992 n.504, nei seguenti termini:

"Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura.

Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine

di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili".

La modifica è in vigore dal 1.1.2007 e si applica ai fallimenti dichiarati successivamente a tale data.

Tuttavia, anche per le procedure concorsuali pendenti alla data del 1.1.2007, allo scopo di evitare che i Comuni, non vedendosi affluire nelle proprie casse il pagamento dell'ICI ed ignari dell'apertura della procedura (non tenendo conto dell'opponibilità immediata ed erga omnes della sentenza dichiarativa di fallimento) provvedano a notificare al soggetto fallito atti impositivi (con applicazione della pertinenti sanzioni) chiaramente infondati - poiché in pendenza della procedura concorsuale il tributo deve essere corrisposto solo dopo la vendita dell'immobile ed è a carico della procedura concorsuale (cfr. Cass. sentenza 17636/2004) - i Curatori fallimentari ed i commissari liquidatori provvederanno a comunicare ai Comuni, in cui sono ubicati gli immobili assoggettati alla procedura concorsuale, la dichiarazione attestante l'avvio della procedura con allegato l'estratto della sentenza di fallimento.

Si avvisano i Curatori che il mancato adempimento delle predette raccomandazioni costituirà elemento di valutazione nella diligenza dell'espletamento dell'Ufficio e per la revoca del professionista dall'incarico ai sensi dell'art. 38 lf, salvo le ulteriori responsabilità penali.

Il presente ordine circolare sarà conservato agli atti della Cancelleria fallimentare e sarà pubblicato sul sito del Tribunale.

Crotone, 26.3.2007.

*Il Giudice Delegato
Dott. Michele Sessa*

